

La seconda visita verrà praticata a fabbrica pressochè ultimata, quando cioè siano condotte perfettamente a termine le opere in civile, i pavimenti purchè non di legno, posati in malta, la plafonatura e gli intonaci interni. All'atto della seconda visita, o con apposita visita straordinaria, o suppletiva, da richiedere prima della terza visita dovranno venire ispezionate:

a) la posa in opera di tutte indistintamente le condotte di scarico della casa, incluse le pluviali ed il loro allacciamento alla condotta stradale. (Vedi Regolamento Fognatura, art. 30).

b) i pozzi neri, quando non esista la fogna nella strada.

Tutte le condotte suddette dovranno essere lasciate scoperte o facilmente scopribili, in modo che possano essere ispezionate in ogni loro parte e possa provarsi la tenuta anche ai gaz.

La terza visita avrà luogo quando siano trascorsi almeno nove mesi dalla prima e tre dalla seconda per la constatazione del buon asciugamento dell'edificio. All'atto della terza visita devono constatarsi in opera, e corrispondenti alle prescrizioni regolamentari, tutti gli apparecchi di latrina, lavandino, bagno, le condotte del gaz e dell'acqua potabile.

Le domande di visita presentate prematuramente saranno ritenute agli effetti dei termini, come non presentate, e agli effetti del rimborso di L. 250 (1) di cui all'ultimo capoverso dell'art. 89 del Regolamento Edilizio, come visite straordinarie.

Il Sindaco potrà inoltre far ripetere, tutte le volte che lo crederà necessario, la visita delle case in costruzione, per invigilare la osservanza dei Regolamenti municipali.

Eccezioni.

Art. 125. — Potrà essere fatta eccezione ai termini, a giudizio del Sindaco, segnatamente:

a) per le costruzioni prevalentemente in legno e metallo, e per quelle destinate esclusivamente a stabilimenti industriali;

b) per i tipi di fabbricato i quali escludano affatto l'uso di abitazione o di soggiorno prolungato;

c) per i sopralti di un sol piano.

Visite suppletive.

Art. 126. — Quando dalla visita dell'Ufficio d'Igiene non risulti sufficiente il prosciugamento dell'edificio, la visita di abitabilità sarà ripetuta sempre dietro richiesta, dopo non meno di un mese.

Sospensione di lavori - Sgombero.

Art. 127. — Nel caso di esecuzione di opere, le quali non corrispondano alle prescrizioni dei Regolamenti od ai progetti approvati, il Sindaco potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori non regolamentari con riserva di ulteriori provvedimenti. (Vedi Regolamento Edilizio, art. 8).

(1) L'ammontare della tassa indicata nel testo è quello ora in vigore.

È in facoltà del Sindaco di ordinare e far eseguire lo sgombero delle case che venissero abitate senza licenza e di assoggettare a provvedimento chi dà facoltà di abitare od abita locali costruiti o modificati ai sensi dell'art. 124, prima che questi siano stati dichiarati abitabili.

Rifiuto di abitabilità.

Art. 128. — Il rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione, od in parte rifatta sia abitata, dovrà essere, per mezzo di agenti municipali, notificato agli interessati.

Costoro, salvo il disposto dell'art. 1, n. 5 della legge 1 maggio 1890, potranno, entro il termine di un mese dalla data della notificazione dell'ordinanza del Sindaco, ricorrere al Prefetto.

CAPO XV. — DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI.

Demolizione degli edifici.

Art. 129. — Prima di qualsiasi demolizione si dovrà procedere al vuotamento e pulitura di tutti i pozzi neri, smaltitoi, fognature particolari e canalizzazioni sotterranee, osservando le norme indicate dal presente Regolamento.

Durante la demolizione si dovrà evitare il polverio con opportuni mezzi. (Vedi regol. Edilizio, art. 24).

CAPO XVI. — INDUSTRIE, FABBRICHE, DEPOSITI INSALUBRI O MOLESTI.

Classificazione.

Art. 130. — A termini dell'art. 68 del testo unico delle Leggi sanitarie 1 agosto 1907 ed in base all'elenco delle industrie insalubri, compilato dal Consiglio Superiore di Sanità (1) il Sindaco, a richiesta dell'Ufficiale Sanitario, procederà alla classificazione degli stabilimenti industriali e depositi in attività d'esercizio nel Comune e determinerà di caso in caso, sentito l'Ufficiale Sanitario, se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati nelle campagne e lontano dalle abitazioni, e se per gli altri siano adottate cautele speciali, necessarie ad evitare nocimento al vicinato.

L'accertamento, fatto dal Sindaco, della classe cui appartiene uno stabilimento o deposito, deve essere a mezzo di agenti del Comune, notificato al proprietario. Contro tale accertamento è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi interessato al Prefetto il quale deciderà, sentito il Consiglio Sanitario Provinciale.

(1) Vedasi ora gli art. 216, 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvate con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Coll. Pirola, n. 1047).

Nuovi impianti.

Art. 131. — Chiunque intende aprire manifatture e fabbriche o istituire depositi compresi nell'elenco suindicato delle industrie insalubri, dovrà darne avviso al Prefetto, e al Sindaco in seguito a relativa comunicazione, stabilirà previa ispezione dell'Ufficio Sanitario, a quale classe la manifattura, la fabbrica ed il deposito appartengano, e se siano state osservate le disposizioni di legge.

Modifica nel tipo d'industria.

Art. 132. — Spetta al Sindaco su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, permettere che sia mantenuta nell'abitato un'industria o manifattura iscritta alla prima classe, quando l'Ufficiale stesso abbia accertato che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, l'esercizio di essa non possa nuocere alla salute del vicinato.

Chiusura.

Art. 133. — Spetta al Sindaco, sovra proposta dell'Ufficiale Sanitario, di ordinare la chiusura delle manifatture e fabbriche, e allontanamento dei depositi, salvo il disposto dell'articolo precedente, e, nei casi d'urgenza, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 153 della Legge Comunale (1).

Contro tale ordine è ammesso ricorso da parte dell'interessato, nei modi di legge.

Animali.

Art. 134. — Non è permesso allevare o tenere bestie bovine, maiali, capre, pecore ed altri animali di specie consimili, se non negli edifici colonici posti in aperta campagna.

Il Sindaco potrà rilasciare speciale permesso per tenere poche capre, pecore, vacche e asine lattifere, destinate alla vaccinazione, all'allattamento a scopo terapeutico o per ragioni scientifiche, dietro visita dell'Ufficiale Sanitario, il quale accerti che la stalla è nelle condizioni igieniche volute dal Regolamento.

È vietato di tenere case di cura zoiatrica, o stazioni di allevamento o deposito di cani, gatti e conigli, cavie, polli ed altri animali, senza il permesso del Sindaco, il quale potrà concederlo dopo che l'Ufficiale Sanitario avrà riferito che tali esercizi od industrie e depositi possono funzionare nelle condizioni volute dalla igiene e senza recar danno o molestia agli abitanti delle case vicine.

Crisalidi - Bozzoli.

Art. 135. — Nei luoghi abitati, anche dove esistono filande da seta, sono vietati gli ammassi di crisalidi.

I magazzini di bozzoli e cascami potranno essere tollerati nell'abitato, purchè a giudizio del Sindaco, offrano le necessarie garanzie per la salute del vicinato.

(1) Corrispondente all'art. 55 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

Depositi di materie fecali.

Art. 136. — Non si possono stabilire nel Comune, neppure nella zona rurale di esso, depositi di materie fecali, a scopo agricolo o commerciale, se non alle seguenti condizioni:

- a) il deposito dovrà essere chiuso con muro di cinta;
- b) il muro dovrà distare almeno 400 metri dall'aggregato urbano ed almeno 100 metri dalle strade pubbliche e da altre proprietà, e su quest'ultima zona di rispetto sarà vietata la fabbricazione di edifici destinati a permanenza di persone;
- c) le materie fecali dovranno raccogliersi in serbatoi coperti e costrutti con fondo e pareti impermeabili;
- d) l'immissione delle materie nei serbatoi e l'estrazione di esse dovranno essere fatte con mezzi atti ad evitarne lo spandimento. (Vedi articolo 82).

Distanza dei depositi di concime e simili.

Art. 137. — Salvo quanto è stabilito agli articoli 121 e 122, è vietato tenere ammassi di concime, di spazzature o di altre materie facili a fermentare e putrefare, se non alla distanza di almeno 400 metri dalle abitazioni agglomerate e di metri 100 da ogni abitazione isolata o strada pubblica.

Depositi di recipienti per lo spurgo dei pozzi neri.

Art. 138. — Gli stabilimenti per la rarefazione dell'aria nelle botti di spurgo dei pozzi neri non sono permessi se non in località distanti almeno 50 metri dalle strade pubbliche o da altre proprietà e devono essere chiusi con cinta di muro o di legno.

Essi non potranno funzionare che con metodi previamente approvati dal Sindaco.

I depositi dei truogoli e recipienti in genere pel trasporto delle materie fecali non potranno essere tenuti che in località ed ambienti riconosciuti adatti dal Sindaco. (Vedi art. 78-bis e 83).

Macerazione delle fibre tessili.

Art. 139. — La macerazione delle fibre tessili è permessa soltanto nella zona rurale del Comune e purchè fatta alla distanza di almeno 200 metri dalle case e di 100 metri dalle pubbliche vie, dai pozzi e da altri serbatoi o canali d'acqua potabile, e su progetto da approvarsi dal Sindaco. L'acqua dei maceratoi deve essere a lento rinnovamento.

CAPO XVII. — ACQUA CONDOTTA - ACQUE POTABILI, FONTANE, POZZI, LAVATOI, ACQUE SUPERFICIALI E CAVE.

Vigilanza.

Art. 140. — L'Ufficio d'Igiene municipale dovrà continuamente vigilare sulle condizioni dell'acqua condotta in città facendone eseguire giornalmente l'esame batteriologico, ogni mese una analisi chimica sommaria ed ogni semestre una analisi completa.

Queste analisi dovranno essere praticate su campioni prelevati ai singoli impianti di estrazione dell'acqua potabile e su campioni tolti dalla condotta.

Ogni sospetto o constatata alterazione di quest'acqua sarà immediatamente denunciata dall'Ufficiale sanitario al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

Acqua potabile.

Art. 141. — Nessuna casa può essere dichiarata abitabile, né occupata in tutto od in parte se non è provvista di acqua potabile distribuita in misura proporzionale al numero dei locali abitati, proveniente dalla condotta comunale o da un impianto privato di sollevamento a motore, o, laddove non giunge la fognatura, da pompa a mano, con debita autorizzazione del Sindaco.

Pozzi bianchi.

Art. 142. — I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico devono:

- a) penetrare a profondità non mai inferiore a 30 metri se trattasi di pozzi per acqua potabile per alimentazione di impianti privati a motore ed essere tali da dare acqua dichiarata salubre dal Laboratorio municipale;
- b) essere costrutti con tubo metallico e in modo che non siano possibili inquinamenti dall'esterno;
- c) essere disposti in modo che il tubo metallico formante il pozzo sia collegato direttamente alla tubazione aspirante della pompa o delle pompe;
- d) essere lontani possibilmente 10 metri, e non mai meno di 6 dai pozzi neri o dai depositi di letame o di altre immondizie, salvo quanto è stabilito dagli articoli 121, 122 e 139;
- e) essere sempre chiusi alla loro bocca e muniti di pompe per l'estrazione dell'acqua.

Pozzi bianchi abbandonati.

Art. 142-bis. — Quando un pozzo venga abbandonato, deve essere riempito con sabbia e ghiaia fino al livello del suolo e chiuso in modo da non servire all'immissione di materie luride.

Chiusura dei pozzi insalubri.

Art. 143. — Quando l'acqua di un pozzo, in seguito alle analisi eseguite nel Laboratorio municipale, sia stata dichiarata insalubre dall'Ufficiale sanitario, il Sindaco ordinerà la chiusura del pozzo in modo che non se ne possa estrarre acqua per alcun uso.

Sarà però concesso al proprietario di eseguire a proprie spese ed entro gli opportuni termini prestabiliti dal Sindaco, tutte le opere necessarie a rendere salubre l'acqua.

Vasche e serbatoi - Isolamento delle tubazioni.

Art. 144. — Nella distribuzione dell'acqua potabile è vietato l'impiego di vasche o serbatoi, fatta eccezione delle eventuali casse di aria o serbatoi sotto pressione.

Serbatoi e vasche potranno essere permessi quando l'acqua debba soltanto servire ad usi industriali, bagni e latrine.

Qualora esista un impianto per l'acqua non potabile per uso industriale, tutto l'impianto e le tubazioni relative dovranno essere distinte da quelle dell'acqua potabile e terminare senza interruzione negli apparecchi di utilizzazione e non avere alcun rubinetto aperto verso l'esterno, dal quale sia possibile attingere acqua.

Tubazioni.

Art. 145. — I tubi che conducono l'acqua potabile nell'interno delle case devono:

- a) essere di ferro zincato o di altro metallo riconosciuto idoneo dall'Ufficio Municipale d'Igiene;
- b) essere collocati in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
- c) non essere posti nell'interno né in immediato contatto di condotti di fognatura, ma esserne separati da uno strato di terra di almeno m. 4 o da opportune difese.

Denuncia d'impianti di sollevamento di acqua potabile.

Art. 146. — Chiunque voglia eseguire un impianto a motore per sollevamento e utilizzazione anche solo parziale per scopo potabile di acqua di sottosuolo deve, prima di iniziare i lavori, presentare regolare domanda al Sindaco, corredata dal tipo dimostrativo dell'impianto e averne ottenuto il *nulla osta*.

In caso d'impossibilità di allacciamento alla fognatura degli scarichi dell'acqua di rifiuto, questi dovranno essere stabiliti con adeguati provvedimenti secondo le prescrizioni del Sindaco.

Collaudo d'impianti di acqua potabile.

Art. 147. — Ultimato l'impianto, prima di adibirlo all'esercizio per la distribuzione dell'acqua nella casa, si dovrà domandare al Sindaco la visita di collaudo a sensi dell'art. 141.

Questa domanda dovrà essere corredata dal certificato di salubrità dell'acqua sia dal punto di vista chimico che batteriologico.

Solo in seguito a voto favorevole dell'Ufficio d'Igiene circa la salubrità dell'acqua e l'ubicazione del pozzo e in seguito alla visita tecnica, l'impianto potrà essere adibito all'esercizio.

Entro il gennaio di ogni anno dovrà essere rinnovata la domanda per visita dell'impianto; la domanda dovrà essere sempre corredata dai certificati dell'analisi chimica e batteriologica dell'acqua di data non anteriore ad un mese da rilasciarsi da laboratori legalmente riconosciuti.

Vigilanza municipale agli impianti d'acqua.

Art. 148. — Gli impianti privati di sollevamento dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni del presente Regolamento e perciò saranno sotto la continua vigilanza dell'Ufficio d'Igiene che potrà in ogni tempo eseguire visite agli impianti per constatarvi il loro stato di funzionamento e di manutenzione e per prelevare i campioni per l'analisi dell'acqua. Per il prelevamento di questi campioni devono esservi appositi rubinetti collocati sul tubo premente in immediata adiacenza alla pompa e in località opportuna.

Isolamento fra condutture di acqua pubblica e privata.

Art. 149. — Qualora insieme coll'impianto privato di sollevamento esista anche una presa di acqua potabile della condotta comunale, non vi dovranno essere collegamenti diretti della condotta dell'acqua potabile comunale colla condotta dell'impianto privato; perciò l'impianto dovrà essere predisposto in modo che la rete di distribuzione nella casa non possa essere alimentata promiscuamente da acqua dell'impianto e da acqua della condotta comunale; ciò colla inserzione di un rubinetto a tre vie con maschio a due vie, o con apparecchio equivalente che, dopo la visita da parte dell'Ufficio incaricato dal Sindaco, verrà piombato.

Gli attacchi al rubinetto a tre vie della condotta dell'impianto privato con quella derivante l'acqua della condotta comunale e colla tubazione di distribuzione nella casa dovranno essere provveduti anche di rubinetti di intercettazione.

La derivazione di acqua dalla condotta comunale dovrà avere un diametro eguale ad almeno 2-3 di quello della condotta principale proveniente dall'impianto privato di sollevamento.

Pompe di riserva in impianti privati di acqua.

Art. 150. — Per le case sprovviste di un proprio impianto di acqua potabile e non dotate di una derivazione dalla condotta comunale si dovrà garantire la distribuzione dell'acqua potabile a' sensi dell'art. 141 del presente Regolamento, provvedendovi con una riserva costituita a seconda dei casi da macchinario o da pompe a mano.

Impianti privati a servizio di più proprietari.

Art. 151. — Quando un solo impianto serve per diversi corpi di fabbrica di diversi proprietari, ognuno di questi dovrà presentare domanda al Sindaco per l'esecuzione e l'esercizio dell'impianto stesso a sensi degli art. 146 e 147 del presente Regolamento. Per i certificati di salubrità dell'acqua e per gli altri elementi di cui agli articoli 146 e 147 del presente Regolamento, basterà che questi siano presentati dal proprietario della casa dove esiste l'impianto.

Inosservanza del regolamento.

Art. 152. — Nei casi di inosservanza di una qualunque delle norme di cui sopra relative agli impianti di sollevamento a motore, si procederà

a sensi degli articoli 163, 163-bis e 391 del presente Regolamento. Il Comune avrà anche il diritto di sospendere il funzionamento dell'impianto valendosi dei mezzi che crederà più opportuni.

Impianti d'acqua preesistenti.

Art. 153. — Le presenti norme verranno applicate anche agli impianti di sollevamento a motore esistenti, fatta eccezione della prescrizione della profondità di metri 30 nei pozzi stabilita dall'articolo 142 lett. a) dalla quale si potrà prescindere quando siano soddisfatte tutte le altre prescrizioni di Regolamento e l'acqua dell'impianto sia dall'Ufficio d'Igiene riconosciuta potabile.

Inquinamenti.

Art. 154. — È vietato inquinare in qualsiasi modo l'acqua delle condutture, delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi d'acqua potabile e della falda acquifera sotterranea.

Lavatura.

Art. 155. — È proibito lavare biancheria ed altri indumenti in acque luride o comunque inquinate.

Lavanderie in ospedali, ecc.

Art. 156. — Gli ospedali e le case di cura dovranno provvedere con lavanderia propria alla lavatura della biancheria, salvo il disposto del 3° capoverso dell'articolo 288.

Ristagno d'acqua.

Art. 157. — È proibito cagionare ristagno di acqua superficiale, invasandola in fosse, o ponendo ostacolo con altre opere al suo corso, od ostruendo aperture di scarico.

Ove però per scopi agricoli e industriali sia necessario produrre invaso o rigurgito nei canali, si dovranno adottare provvedimenti atti ad impedire impaludamenti nocivi alla pubblica salute.

È vietata l'irrigazione nelle località ove può arrecare danni o portare inconvenienti igienici.

Fosse con acqua stagnante.

Art. 158. — Le fosse con acqua stagnante, dipendenti da scavi o da altre cause, se in luoghi lontani meno di 200 metri dall'abitato o dalle pubbliche strade, devono essere prosciugate o riempite a cura dei proprietari, con materiali che non producano l'inquinamento degli stati acquiferi.

Cave di ghiaia.

Art. 159. — È vietato aprire ed esercitare cave di ghiaia e di sabbia nel territorio del Comune senza permesso del Sindaco. L'apertura di tali cave non sarà concessa nelle zone soggette a servitù dei piani regolatori e

di ampliamento, e se non alla distanza di 200 metri da strade pubbliche.

È vietato bagnarsi nell'acqua di dette cave.

In dette cave è rigorosamente vietato versare materiale contenente immondizie di qualsiasi natura e provenienza.

**CAPO XVIII. — IMMISSIONE DI SCOLI, ACQUE LURIDE
E DI RESIDUI SOLIDI NEI CORSI D'ACQUA.**

Sottosuolo.

Art. 160. — È vietato immettere e permettere che abbiano a filtrare nel sottosuolo gli scoli e le acque di rifiuto di qualsiasi specie.

Quando queste non possano essere immesse nella fognatura, potrà permettersene la immissione nei corsi d'acqua superficiali designati dal Sindaco, il quale potrà nei singoli casi prescrivere le opportune depurazioni per quanto sia praticamente possibile.

I canali dovranno essere spurgati almeno due volte all'anno, e ogni qualvolta vi si trovino materiali luridi; il materiale di spurgo non dovrà essere depositato sulle sponde, ma dovrà essere asportato immediatamente fuori dell'abitato, entro carri chiusi.

A giudizio del Sindaco i canali che scorrono nell'abitato potranno essere dichiarati insalubri e fatti sistemare con fondo, pareti e volta impermeabili, a cura e spese delle rispettive utenze.

Corsi d'acqua.

Art. 161. — È assolutamente vietata la immissione nei corsi d'acqua di residui solidi di ogni genere. Il fondo dei corsi d'acqua deve essere sistemato in modo che anche in caso di asciutta non vi sia ristagno d'acqua e non vi si formino pozzanghere.

CAPO XIX. — RISAIE.

Art. 162. — La coltivazione del riso, nei luoghi e nei casi nei quali non è vietata, è disciplinata dalle disposizioni del titolo IV della legge 1 agosto 1907, e dai Regolamenti generali e speciali che a questa si riferiscono(1).

**CAPO XX. — ISPEZIONI ALLE CASE ABITATE, ISTITUTI,
STABILIMENTI INDUSTRIALI, FABBRICHE, ALBERGHI, ECC.
DICHIARAZIONI DI INABITABILITÀ E DI CHIUSURA.**

Ispezioni alle case in genere.

Art. 163. — Il Sindaco potrà far eseguire dal personale tecnico sanitario, munito di speciale autorizzazione scritta, ispezioni alle case abitate di qualsiasi specie e destinazione, per riconoscere se corrispondono

(1) Vedansi ora gli art. 204, 205 e segg. del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Coll. Pirola n. 1047).

alle prescrizioni della Legge sull'igiene e sanità pubblica, del Regolamento per l'applicazione della stessa, del Regolamento di fognatura e del Regolamento presente. (Vedi Reg. Edilizio, art. 89 e Reg. Fognatura, art. 31).

Qualora le case predette fossero giudicate in tutto o in parte insalubri e non si potessero attuarvi miglioramenti, oppure i proprietari si rifiutassero di attuarli nel termine all'uopo loro prefisso, si procederà, se del caso, contro i contravventori in base al presente Regolamento, e le case stesse saranno dal Sindaco, in tutto od in parte, dichiarate inabitabili e fatte chiudere a sensi dell'art. 71 della legge sanitaria, 1 agosto 1907 (1).

Ispezioni ai convitti, ospedali, scuole, ecc.

Art. 163-bis. — Per cura dell'Ufficio d'Igiene municipale saranno fatte frequenti ispezioni tecnico-sanitarie ai convitti, ospedali, asili, scuole pubbliche e private, stabilimenti di beneficenza, teatri, luoghi di pubblico divertimento, stabilimenti industriali, dormitori, alberghi, caffè, osterie, trattorie, fabbriche e depositi insalubri e pericolosi e simili. (Vedi art. 109).

Quando i proprietari, conduttori o direttori non ottemperassero per gli istituti, stabilimenti, esercizi preindicati, alle disposizioni del presente Regolamento che rispettivamente li riguardano, entro il termine che sarà loro prefisso; e quando, per le fabbriche e depositi insalubri non attuassero, nel termine all'uopo ingiunto, le migliorie e cautele, di cui agli art. 132 e 133; in tali evenienze, oltre alle pene sancite nei contravventori del presente Regolamento, potrà il Sindaco ordinare l'immediata chiusura degli istituti, stabilimenti ed esercizi medesimi, e potrà a termini dell'art. 133, ordinare la chiusura e l'allontanamento delle fabbriche e depositi insalubri o pericolosi; e ciò senza pregiudizio delle altre facoltà accordate al Sindaco dall'articolo 153 della Legge comunale e provinciale (2).

(1) Vedasi ora l'art. 222 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265. (Coll. Pirola n. 1047).

(2) Corrispondente all'art. 55 del Testo unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

NORME TEMPORANEE IN MATERIA IGIENICO-EDILIZIA. (1) (2)

Art. 1. — Ai minimi di altezza dei locali stabiliti nell'art. 59 del Regolamento Comunale d'Igiene sono sostituiti i seguenti:

1) per i locali situati nella zona interna della città, quale previsto dall'art. 37 del Regolamento Comunale Edilizio e sue successive modificazioni per i locali d'uso industriale situati nella zona esterna:

a) per il piano terreno: altezza dal livello del marciapiede stradale al pavimento del primo piano m. 4,30 e all'intradosso del soffitto del piano terreno m. 4 e dal pavimento del piano terreno al pavimento del primo piano m. 3,50, altezza interna netta m. 3,20.

b) per i piani superiori: altezza da pavimento a pavimento m. 3,50 altezza interna netta m. 3,20.

solo per l'ultimo piano raggiungibile con la costruzione in relazione alla larghezza della via, della piazza o dello spazio pubblico sulla quale prospetta e per tutti i piani superiori al sesto fuori terra; altezza dal pavimento del piano interessato al pavimento del piano, sottotetto o terrazzo sovrastante m. 3,30 altezza interna netta m. 3;

c) per il sottotetto abitabile con soffitto inclinato; altezza interna netta per almeno metà del soffitto m. 3 e per la residua porzione di soffitto inclinato altezza non inferiore alla retta di raccordo fra m. 3 e m. 2.

2) Per i locali di abitazione situati nella zona esterna della città, quale risulta dall'art. 37 del Regolamento Comunale Edilizio e sue successive modificazioni:

a) per il piano terreno: altezza dal livello del marciapiede stradale al pavimento del primo piano m. 4,30 e all'intradosso del soffitto del piano terreno m. 4 e del pavimento del piano terreno al pavimento del primo piano m. 3,40; altezza interna m. 3,10.

b) per i piani superiori l'altezza da pavimento a pavimento m. 3,20 altezza interna netta m. 2,90.

c) per il sottotetto abitabile con soffitto inclinato, altezza interna netta per almeno metà del soffitto m. 2,90 e per la residua porzione di soffitto inclinato altezza non inferiore alla retta di raccordo fra m. 2,90 e m. 2.

Per i sottotetti abitabili di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo è obbligatoria la costruzione di camera d'aria dei laterizi e forati coibenti di riconosciuta efficienza da parte dei competenti uffici comunali.

3) Per i sotterranei intesi come locali con pavimento inferiore al

(1) Le norme riportate sono state adottate con deliberazione della Giunta Municipale in data 14-3-1947, ratificata dal Consiglio Comunale in data 9 maggio 1947 e approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 16-4-1947 al n. 2101.

L'efficacia delle norme, originariamente fissata fino al 31-12-1947 è stata successivamente prorogata e, ultimamente, con deliberazione della Giunta Municipale in data 29-12-1950, ratificata dal Consiglio Comunale il 19-1-1951, e approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 2-2-1951 al n. 960. il termine di applicazione di esse è stato stabilito al 31 dicembre 1951.

(2) Le norme riportate, ove si tratti di costruzioni nell'ambito del Piano di Ricostruzione devono essere messe in relazione con quelle di attuazione di tale Piano (vedasi fascicolo n. 660 Collezione Pirola).

livello del marciapiede stradale, adibiti ad usi previsti dall'articolo 61, 3° comma del Regolamento Comunale d'Igiene, le misure minime fissate in detto articolo alla lett. b) sono sostituite dalle seguenti:

a) per i fabbricati compresi nella zona interna della città quale determinata dall'art. 37 del Regolamento Comunale Edilizio e successive modificazioni: altezza del pavimento del sotterraneo al pavimento del piano terreno m. 3,50, altezza interna netta m. 3,20 sporgenza minima netta fuori terra m. 1,30;

b) per i fabbricati situati nella zona esterna della città quale risulta dall'art. 37 del Regolamento Comunale Edilizio e successive modificazioni altezza del pavimento sotterraneo al pavimento al piano terreno m. 3,40; altezza interna netta m. 3,10; sporgenza minima fuori terra m. 1,30;

Ove il sotterraneo sia munito di idonei impianti di condizionamento di aria ordinaria e di riserva potrà essere concessa una proporzionale minore sporgenza del suolo.

Oltre ai requisiti di cui alla lett. c) e a modifica della lettera b) dell'articolo 61 del Regolamento Comunale d'Igiene per i sotterranei adibiti agli usi di cui al terzo comma dell'art. 61 medesimo è obbligatoria la costruzione di vespaio ventilato sotto il pavimento di almeno m. 0,30 di altezza.

Art. 2. — Per usufruire dei minimi stabiliti colle presenti norme, per tutti i piani superiori al terreno, la superficie netta delle finestre, ai fini dell'illuminazione e aerazione diretta deve raggiungere almeno un decimo della superficie netta in pianta del locale da illuminare anche se si tratti di un locale situato all'ultimo piano di edificio di tre piani e più, almeno un ottavo per il piano terreno e per il sotterraneo di cui all'art. 1 e 3 delle presenti norme.

Inoltre per usufruire delle sopradette norme la profondità netta del locale non deve essere superiore al doppio dell'altezza netta del locale medesimo misurata come stabilito dal terzo comma dell'art. 59 del Regolamento Comunale d'Igiene.

Art. 3. — Ferme restando le altre disposizioni contenute nel Regolamento Comunale d'Igiene, nelle costruzioni per le quali si voglia usufruire dei minimi stabiliti dall'art. 1 delle presenti norme circa l'altezza dei locali, per il calcolo dei cortili e dei cavedi di cui rispettivamente agli articoli 44 e 49 del Regolamento Comunale d'Igiene la superficie delle pareti costruite dovrà essere considerata non quale risultante dall'altezza dei piani secondo i minimi sopra stabiliti, ma quale risulterebbe con l'altezza ipotetica corrispondente a quelle che il fabbricato avrebbe raggiunto con le normali disposizioni del vigente Regolamento Comunale d'Igiene all'articolo 59.

Per i cortili e i cavedi dovrà essere assicurata la funzione ventilatoria permanente, per i cortili con sufficiente ammissione di aria a livello del piano terreno e per i cavedi con l'effettiva comunicazione con spazi liberi.

Art. 4. — Alle costruzioni che fruiscono delle riduzioni di altezze di locali di cui all'art. 1 delle presenti norme non sono accordabili le deroghe previste per l'altezza degli edifici dal terzo comma dell'art. 37 del Regolamento Edilizio.]

Art. 5. — In deroga alle disposizioni dell'art. 42 del Regolamento Comunale Edilizio potrà ammettersi la costruzione di piani in arretramento multiplo sempre che l'altezza dell'edificio sia nel rapporto voluto dall'art. 41 ultimo comma, in relazione con l'art. 37 del Regolamento medesimo.

Per l'altezza dei locali ricavati nei piani costruiti in arretrato oltre l'ultimo raggiungibile a filo stradale si devono conservare le norme di cui all'art. 1 lett. b) ultimo comma se il fabbricato trovasi nella zona interna e n. 2 lett. b) nella zona esterna.

Per gli eventuali piani sovrastanti al primo in arretrato dovrà osservarsi la distanza minima di m. 1,50 dai confini laterali con l'obbligo di risvolto di facciata, per evitare la formazione per detti piani di muri nudi di frontespizio.

Art. 6. — In deroga alla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 37 del Regolamento Comunale Edilizio, potrà ammettersi, in vista di migliori sistemazioni igienico-edilizie, altezza maggiore per le costruzioni interne, sempre che siano rispettate le disposizioni circa i cortili di cui all'art. 44 del Regolamento Comunale d'Igiene, nonché i vincoli esistenti con i confinanti, e che la cubatura del fabbricato quale risulta dall'applicazione della deroga non superi quella massima raggiungibile con l'applicazione delle norme del Regolamento Comunale Edilizio e d'Igiene.

Art. 7. — Mentre per usufruire dei minimi stabiliti negli articoli precedenti basterà che sia riconosciuta dai competenti uffici comunali l'esistenza di compensazioni dirette od indirette proporzionali relativamente ad altri requisiti igienico-edilizi quale la superficie utile nel cortile, l'orientamento, l'illuminazione e l'aerazione, la concessione delle deroghe consentibili secondo le presenti norme è demandata caso per caso al Sindaco e per sua delega all'Assessore per la Ripartizione Edilizia Privata e in caso di ricostruzione è subordinata al riconoscimento di una sensibile miglioria, soprattutto nei riguardi igienici, rispetto alla costruzione preesistente.

NOTE ILLUSTRATIVE ALLE NORME TEMPORANEE IN MATERIA IGIENICO-EDILIZIA

Allo scopo di agevolare la ricostruzione edilizia cittadina, l'Amministrazione Comunale, fin dal marzo 1947, aveva adottato, in attesa della revisione organica della vigente regolamentazione igienico-edilizia norme temporanee destinate a valere fino al 31 dicembre dello stesso anno, con facoltà di proroga. Avendo l'applicazione pratica di dette norme dato buona prova, essa ne ha prorogato l'efficacia fino al 31 dicembre 1951.

La ragione dell'adozione di tali norme deve scorgersi nel fatto che pur essendo in corso di elaborazione i nuovi regolamenti, il lavoro relativo richiede naturalmente del tempo e che invece la ricostruzione edilizia cittadina, già in atto, abbisogna di incoraggiamento immediato. Deve però chiarirsi subito che, a quanto è detto sapere, le norme temporanee non possono considerarsi come vere e proprie anticipazioni delle nuove disposizioni regolamentari e non possono indurre a credere che esse saranno senz'altro introdotte senza modificazione nei nuovi regolamenti. Con molta probabilità sulla scorta dei risultati, che potranno conseguirsi dall'applicazione concreta di tali norme, ed in base ai frutti dell'esperienza si potrà con maggiore sicurezza definire le nuove disposizioni regolamentari in materia igienico-edilizia.

Colle norme temporanee ora adottate si vuole rendere possibile un minor costo delle costruzioni consentendo riduzioni delle altezze minime dei locali rispetto a quelle previste dal vigente Regolamento d'Igiene: però l'Amministrazione Comunale, mentre da un lato si è preoccupata di fissare i nuovi minimi in modo da assicurare le buone condizioni igieniche dei locali, ha ritenuto d'altro canto consentire una riduzione meno sensibile per la zona interna della città, sia perché le condizioni igieniche di essa sono nel complesso deteriori rispetto alla zona esterna sia perché la zona interna beneficia già per l'altezza delle costruzioni del rapporto 5-4 rispetto alla larghezza stradale (mentre nella rimanente parte della città vige il rapporto 1-1), sia perché infine si è voluto favorire la costruzione di nuovi locali di abitazione, che sorgono con grande prevalenza nella zona esterna. Le misure minime relative all'altezza dei locali sono specificatamente indicate nell'art. 1: non sarà superfluo richiamare l'attenzione sul fatto che si è fissato, oltre la minima altezza interna netta anche la minima altezza da pavimento a pavimento per evitare la formazione di strutture portanti di spessore troppo ridotto, con inconvenienti notevoli anche acustici. Deve inoltre notarsi la nuova disciplina relativa ai sottotetti abitabili ed ai semisottoterranei. Non sarà superfluo osservare che per i semisottoterranei che vengono ad avere una sporgenza dal suolo minore di quella prevista potrà ammettersi eccezionalmente, che vengano adibiti anche ad usi, che prevedano la permanenza di persone, solo in quanto siano munite di vero impianto di condizionamento (e quindi non di semplice ventilazione) ordinario e di riserva per il caso che il primo non possa funzionare. Ai locali d'uso industriale anche situati nella zona esterna si devono applicare le norme stabilite per la zona interna, in quanto per ragioni igieniche ben comprensibili l'Amministrazione ha ritenuto per essi di richiedere una maggiore altezza. Deve poi ritenersi che ove si vogliano costruire balconi al primo piano si dovranno osservare le disposizioni regolamentari e non si potrà fruire delle riduzioni d'altezza previste dalle norme temporanee.

Le norme circa l'aerazione ed illuminazione sono contenute nell'art. 2; in proposito si deve osservare che non è più ammesso il rapporto di 1-12 per l'ultimo piano abitabile di edificio di almeno tre piani (ultima parte del secondo comma dell'art. 54 del vigente Regolam. d'Igiene), in quanto anche in tal caso il rapporto deve essere di 1-10. Inoltre è introdotta la norma nuova che stabilisce, allo scopo di garantire una migliore condizione igienica degli ambienti, che la profondità del locale non deve essere superiore al doppio dell'altezza.

Per l'art. 3 nel calcolo dei cortili e dei cavedi non si potrà tener conto della riduzione di altezza delle pareti costruite conseguita con l'applicazione delle norme temporanee, ma si dovranno considerare le pareti all'altezza ideale che si avrebbe avuta con l'applicazione delle disposizioni regolamentari. Con tale disposizione si è voluto

riaffermare il principio che le riduzioni d'altezza sono state concesse solo per permettere un minor costo delle costruzioni, senza con ciò voler favorire un maggior sfruttamento delle aeree, con conseguente maggior affollamento e quindi con peggioramento della situazione igienica.

Con l'applicazione delle norme temporanee non è più concesso per gli edifici che prospettano su vie da quindici a sedici metri di larghezza e da dodici a tredici metri, la speciale agevolazione di cui al terzo comma dell'art. 37 del Regolamento Edilizio: essi dovranno quindi sottostare al normale rapporto di 5-4 per la zona interna e di 1-1 per la zona esterna (art. 4.).

Notevole è l'innovazione portata dall'art. 5 circa la possibilità degli arretramenti multipli, naturalmente sottoposta ad alcune cautele anche di natura estetica.

Con l'art. 6 si introduce un nuovo criterio e cioè quello di permettere anche per le costruzioni interne altezza maggiore di m. 24 (altezza massima fissata nell'ultimo comma dell'art. 37 del Regolamento Edilizio) ove la consentano le disposizioni per i cortili e i rapporti di confinanza con l'unico limite che non si venga a superare la cubatura massima, che si sarebbe potuto raggiungere con l'applicazione delle normali norme regolamentari (ivi compresa naturalmente anche quella dell'ultimo comma dell'art. 37): sostanzialmente si è voluto ammettere la possibilità di disporre diversamente i volumi in vista di migliore sistemazione igienico-edilizia ammettendo la possibilità di deroga per le altezze anche per le costruzioni interne.

La norma contenuta nell'art. 7 si deve ritenere come quella che oltre a definire le competenze per la concessione delle deroghe, mira ad armonizzare le nuove norme con la regolamentazione vigente in vista delle esigenze della ricostruzione edilizia cittadina.

I N D I C E

TITOLO II — IGIENE DELLE ABITAZIONI E DEL TERRENO (1)

CAPO VI. — Disposizioni generali:

Salubrità	pag. 3
Denuncia di nuove opere	» 3
Eccezioni	» 3

CAPO VII. — Fondamenta degli edifici:

Terreno	» 4
Umidità del suolo	» 4

CAPO VIII. — Cortili, chiostrini, strade e suolo pubblico:

Cortili	» 4
Garages	» 5
Opere edilizie vietate	» 6
Suolo dei cortili, pavimentazione	» 7
Spazi liberi	» 7
Copertura di cortili	» 8
Chiostrini o cavedi	» 8
Prescrizioni speciali per cavedi	» 10
Gettito di immondizie	» 10
Battitura dei tappeti	» 10
Spazzamento	» 11

CAPO IX. — Locali di abitazione e loro annessi:

Muri	» 11
Superficie e cubatura dei locali	» 11
Finestre	» 12
Portinerie	» 12
Pavimenti	» 12
Materiali vietati	» 12
Impalcati a mezz'aria	» 13
Altezza dei locali	» 13
Eccezioni	» 14
Locali terreni	» 14
Sotterranei	» 14
Aereazione e illuminazione	» 15
Grondaie	» 15
Numero delle latrine	» 15
Dimensioni delle latrine	» 16
Illuminazione delle latrine: divieto di stabilirvi fornelli e rubinetti d'acqua per uso alimentare	» 16
Vasi di latrina	» 17
Acqua e scarichi d'acqua	» 17
Materiale delle condutture di scarico	» 17
Ispezione e ventilazione delle condutture di scarico	» 17
Mancanza di fogne stradali	» 18
Cappe ai camini fornelli, ecc.	» 18
Immondezze	» 19

(1) Vedasi nota (1) a pag. 3.

Mancanza di immondezzaio	pag. 19
Scuderie	» 21
Rimesse	» 22
Fosse per letame	» 22
Vuotatura immondezzai e letamaie	» 22
Pulizia negli edifici	» 23

CAPO X. — *Fognatura domestica:*

Pozzi neri	» 24
Pozzette e cisterne	» 25
Fogne mobili	» 25
Ambienti e tubi di caduta di fogne mobili	» 25
Obbligo di spurgo dei pozzi neri	» 25
Metodo di spurgo dei pozzi neri	» 25
Orario per lo spurgo dei pozzi neri	» 26
Vuotatura e disinfezione dei pozzi neri - licenza d'uso	» 26
Cisterne e orinatoi	» 26
Materie fecali	» 26
Collaudo del materiale per lo spurgo dei pozzi neri	» 27
Licenze per gli spurghi	» 27
Licenze per lo spurgo con secchie o truogoli	» 28

CAPO XI. — *Abitazioni collettive. — Esercizi e stabilimenti pubblici (teatri, scuole, locande, bagni, ecc.):*

Convitti, ospizi, alberghi ecc.	» 28
Cucine e locali annessi delle abitazioni collettive, esercizi e stabilimenti pubblici	» 29
Scuole	» 30
Latrine delle scuole	» 31
Ventilazione e riscaldamento delle aule	» 31
Denuncia di apertura di scuole, convitti, ecc.	» 32
Denuncia di apertura di alberghi, dormitori, ecc.	» 32
Case di meretricio	» 32
Teatri e simili	» 32
Aereazione di convitti, ospizi, ecc. già esistenti	» 33
Bagni	» 33
Disinfezione negli stabilimenti balneari	» 33
Vasche da nuoto	» 34
Divieti per le vasche da nuoto - Locali annessi	» 34

CAPO XII. — *Stabilimenti Industriali:*

Classificazione	» 34
Opifici	» 35
Eccezioni	» 35
Refettorio	» 35
Camere di allattamento e asili per lattanti e bambini	» 36
Latrine per opifici	» 37
Industrie di materie nocive alla salute	» 37
Sputacchiere	» 38
Industrie di materie pulverolenti	» 39
Industrie pericolose agli organi visivi	» 39
Doccie	» 39
Visite mediche	» 40
Prevenzioni	» 40
Soccorsi d'urgenza	» 40
Vigilanza municipale	» 41

CAPO XIII. — *Costruzione e abitabilità delle case rurali e dei loro annessi:*

Classificazione	pag. 41
Terreno	» 41
Piano di costruzione	» 41
Scoli	» 41
Locali di abitazione e di deposito	» 41
Canne per il fumo	» 42
Latrine ed acquai	» 42
Acque lorde	» 42
Pozzi neri	» 42
Acqua potabile	» 43
Ubicazione delle stalle, ecc.	» 43
Costituzione e uso delle stalle	» 43
Concimaie	» 44
Mucchi di letame	» 44
Ispezioni municipali	» 44

CAPO XIV. — *Visita agli edifici in costruzione. — Permesso di abitabilità delle case di nuova costruzione:*

Visite tecniche ordinarie e straordinarie	» 45
Eccezioni	» 46
Visite suppletive	» 46
Sospensione di lavori - sgombero	» 46
Rifiuto di abitabilità	» 47

CAPO XV. — *Demolizione degli edifici:*

Demolizione degli edifici	» 47
-------------------------------------	------

CAPO XVI. — *Industrie, fabbriche, depositi insalubri o molesti:*

Classificazione	» 47
Nuovi impianti	» 48
Modifica nel tipo d'industria	» 48
Chiusura	» 48
Animali	» 48
Crisalidi - Bozzoli	» 48
Depositi di materie fecali	» 49
Distanza dei depositi di concime e simili	» 49
Depositi di recipienti per lo spurgo dei pozzi neri	» 49
Macerazione delle fibre tessili	» 49

CAPO XVII. — *Acqua condotta - Acque potabili, fontane, pozzi, lavatoi, acque superficiali e cave:*

Vigilanza	» 49
Acqua potabile	» 50
Pozzi bianchi	» 50
Pozzi bianchi abbandonati	» 50
Chiusura dei pozzi insalubri	» 50
Vasche e serbatoi - Isolamento delle tubazioni	» 51
Tubazioni	» 51
Denuncia di impianti di sollevamento di acqua potabile	» 51
Collaudo di impianti di acqua potabile	» 51
Vigilanza municipale agli impianti d'acqua	» 52
Isolamento fra condutture d'acqua pubblica e privata	» 52

Pompe di riserva in impianti privati d'acqua	pag. 52
Impianti privati a servizio di più proprietari	» 52
Inosservanza del regolamento	» 53
Impianti d'acqua preesistenti	» 53
Inquinamenti	» 53
Lavatura	» 53
Lavanderie in ospedali ecc.	» 53
Ristagno d'acqua	» 53
Fosse con acqua stagnante	» 53
Cave di ghiaia	» 53

CAPO XVIII. — *Immissione di scoli, acque luride e di residui solidi nei corsi d'acqua:*

Sottosuolo	» 54
Corsi d'acqua	» 54

CAPO XIX. — *Risaie* » 54

CAPO XX. — *Ispezioni alle case abitate, istituti, stabilimenti industriali, fabbriche, alberghi ecc. Dichiarazioni di inabitabilità e di chiusura:*

Ispezioni alle case in genere	» 54
Ispezioni ai convitti, ospedali, scuole, ecc.	» 55

NORME TEMPORANEE IN MATERIA IGIENICO EDILIZIA » 56

NOTE ILLUSTRATIVE ALLE NORME TEMPORANEE » 59